

**Assessorato Agricoltura e Ambiente
Dipartimento Agricoltura
Politiche regionali di sviluppo rurale**

Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta regionale n. 981 del 10 agosto 2018

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali".

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Recepimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Ordinaria. Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 14, del DM 1867/2018, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di

origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 39 del Regolamento CE n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali":

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti..

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 15 del DM 1867/2018, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori.

Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione fino all'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4 del DM 1867/2018.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

PRODOTTI FITOSANITARI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 e dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L);
- Decreto Mipaaf 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012" (G.U. n. 35 del 12/02/2014).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 14, del DM 1867/2018, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Impegni

- a) le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

- a) Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono inoltre rispettare i seguenti impegni:

- a) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012)

attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.

- b) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.”
- c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.
- d) Le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all’articolo 14 del DM 1867/2018, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori.

Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4 al DM 1867/2018.